

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e

la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano

Viale della Fiera n. 8

BOLOGNA

Codice Fiscale n.91278030373

=====

Repertorio n.

del

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'esecuzione dei lavori di: CUP F24H16000420006
- CIG 6780523895 - D.G.R. 249-16 e 1091-16 - Cod.
12204 - Comuni di Baricella e Bentivoglio.
Ripristino manufatti di gestione delle piene in
località Gandazzolo e Chiavica Diversivo.

	Euro
Lavori	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	18.169,01
Importo contratto	

L'anno duemilasedici, addì _____, nella
sede del Servizio suintestato, avanti a me, Dott.
Mauro Vogli, Ufficiale Rogante autorizzato con
determinazione del Responsabile del Servizio Area
Reno e Po di Volano n. 9047 in data 08/06/2016, a

ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo:

- Miccoli Dott. Claudio, nato a Ravenna (RA) il 02/12/1954, codice fiscale MCCCLD54T02H199D, in qualità di Responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano, incaricato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 702/2016 e 712/2016 autorizzato alla stipulazione dei contratti in rappresentanza della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

- , nato a , il , in qualità di
dell'impresa , con sede in via
, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di con il n.

in data e con il numero di Repertorio Economico Amministrativo , come attestato con visura telematica estratta dal Registro Imprese in data - documento n. , codice fiscale

- partita IVA - regolarità contributiva accertata mediante DURC ON Line emesso in data

e con scadenza in data ;
di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "appaltatore".

PREMESSO:

- che con determinazione del in data n.
 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto ed è stata assunta ai sensi del
D.lgs 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture", di seguito denominato anche
semplicemente "Codice", la determinazione a
contrarre, mediante procedura negoziata
pubblicazione del bando;
- che in data , è stata esperita la gara per
l'assunzione dei predetti lavori che sono stati
aggiudicati definitivamente, come emerge dal
relativo verbale di gara redatto in data , la
cui efficacia è stata disposta con determinazione
del Responsabile del Servizio Area Reno e Po di

Volano n. , del , all'appaltatore con il
ribasso percentuale del % (percento) per
l'importo netto di Euro (Euro)
comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3), lettera e)
del D.lgs. 159/2011, non si è provveduto ad
acquisire la comunicazione prefettizia in quanto
l'importo del presente contratto non supera
l'importo di € 150.000,00;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano
e ratificano la precedente narrativa che forma
parte integrante del presente contratto, convengono
e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto descrizione sommaria delle
opere.

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione
di tutti i lavori e forniture per la realizzazione
delle opere necessarie per la realizzazione dei
lavori di ripristino di manufatti di gestione delle
piene in località Gandazzolo e Chiavica Diversivo.

In particolare le opere da realizzare consistono essenzialmente in:

- Ripristino dei muri del manufatto di scarico denominato "Scaricatore":

- demolizione delle zone di muratura ammalorate, la realizzazione di nuovo paramento murario soprastante le volte dei condotti di scarico, la stuccatura, la ristillatura dei giunti di malta, il rinforzo e consolidamento delle restanti parti di muratura che presentano fenomeni di dissesto.

Ripristino della copertura del manufatto denominato "Scaricatore":

- installazione delle opere provvisorie per eseguire i lavori alla quota del tetto, rimozione delle tegole di copertura, lavori di consolidamento e di ripristino di tutte le strutture portanti, installazione di guaina impermeabile, nuovo manto di copertura con tegole marsigliesi analoghe per colorazione e forma a quelle esistenti, installazione di nuovi canali di gronda, scossaline e discendenti, ove necessari, e ripristinati quelli esistenti se ritenuti ancora idonei al loro utilizzo.

Ripristino della copertura del manufatto denominato "Chiavica Nuova":

- installazione delle opere provvisorie per eseguire i lavori alla quota del tetto, rimozione delle tegole di copertura, lavori di consolidamento e di ripristino di tutte le strutture portanti, installazione di guaina impermeabile, nuovo manto di copertura con tegole marsigliesi analoghe per colorazione e forma a quelle esistenti, installazione di nuovi canali di gronda, scossaline e discendenti, ove necessari, e ripristinati quelli esistenti se ritenuti ancora idonei al loro utilizzo.

Ripristino delle lesioni del ponte canale che attraversa il canale della Botte:

- saranno realizzate delle riparazioni e rinforzi localizzati del calcestruzzo ammalorato con sigillatura delle lesioni, ricostruzione del copriferro mediante malte pre-miscelate antiritiro, consolidamenti strutturali con materiali compositi in fibra.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i

relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole d'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative comprese le fasi di lavorazioni provvisoriale, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dall'ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art.2

Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione

1.L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

N.	CATEGORIA PREVALENTE	DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO LAVORAZIONI A BASE D'ASTA	MODALITA' DI APPALTO
1	OG 8	MANUTENZIONE E INTERVENTI PUNTUALI DI EDILIZIA	78.269,19	A MISURA
	OG 8	QUOTA SICUREZZA	18.169,01	A MISURA
		SOMMANO	96.438,20	

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo

dei lavori di cui al comma 1, ridefinito secondo l'offerta - prezzi presentata in sede di gara; a ciò si aggiungono gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti non assoggettati ad alcun ribasso.

Art. 3

Categoria prevalente ed ulteriori categorie

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A), le opere della categoria prevalente sono quelle della categoria OG8 per la classifica I, per l'importo complessivo di € 96.438,20.

Art.4

Variazione dei lavori

1, La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno secondo la disciplina dell'art. 106 del Codice e 43, co. 8 del Regolamento 207/2010.

Art.5

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima

dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Articolo 6

Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorchè non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto(D.M. 19 aprile 2000 n. 145), per quanto non modificato e/o abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta- prezzi unitari;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo e la relativa relazione generale;
- d) il piano sostitutivo di sicurezza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008;
- e) il piano operativo di sicurezza;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 7

Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a Euro _____ (diconsi

Euro _____) di

cui:

a)- Euro _____ (Euro _____) per lavori veri e propri;

b)- Euro 18.169,01 (Euro diciottomilacentosessantannove/01) per oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

Il contratto è stipulato "a misura", per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

Art.8

Danni di forza maggiore

1. L'impresa non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 09

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90(novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festività e delle ferie contrattuali.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni si farà riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art.10

Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

Si applica l'art. 107 del Codice.

Articolo 11

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale dello 0,1%.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 12

Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai

requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

Articolo 13

Oneri e obblighi dell'appaltatore.

1. Oltre agli oneri di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06 e s.m. e i. (per gli articoli attualmente in vigore) e al presente contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

e) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni

più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.).

3. E' a carico e a cura dell'affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

L'affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i

necessari aggiornamenti periodici.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. _____, direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall'impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto.

Il sig. _____ è autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.

Articolo 14

Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del comma 16 ter

dell'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 15

Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 16

Patto di integrità

L'appaltatore:

- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare

l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi
- guardiania dei cantieri.

Si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di

subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 17

Revisione prezzi.

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del Codice.

Articolo 18

Anticipazione.

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Si applica l'art. 35 co. 18 del Codice.

Art. 19 - Pagamenti

1. Il pagamento avverrà in unica rata, mediante emissione di certificato di pagamento ad ultimazione lavori, contabilizzati al netto della ritenuta di cui al comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale (art. 30 co. 5 del Codice).

3. I termini di pagamento del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:

- il pagamento avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore;
- il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel presente contratto;
- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare

esecuzione, come espressamente pattuito nel presente contratto;

4. qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente contratto, si fa riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

I titoli di spesa saranno emessi sulla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. _____

in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa come risulta dalla visura telematica della Camera di Commercio, agli atti di questo Servizio. La predetta Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice _____.

Articolo 20

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'articolo 106 co. 13 del Codice.

Articolo 21

Tracciabilità dei flussi finanziari

- Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
 3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori

devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG).

5. L'affidatario deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Articolo 22

Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, l'accertamento della regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 23

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del codice.
2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'affidatario e in contraddittorio con il medesimo
4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l'adozione del

provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, anche nei seguenti casi:

- a) frode dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertata la mancata e reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni e/o diffide fatte dal medesimo direttore dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore;
- d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'appaltatore;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori da parte

dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste;

- l) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
- m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti ai sensi dell'articolo 105 del Codice;
- o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici;
- p) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.81/2008, qualora questo venga nominato ai sensi dell'art.90 comma 4 e comma 5 del medesimo D.Lgs.;
- q) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010;
- r) mancato rispetto del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014.

Articolo 24

Accordo bonario e Controversie

1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.
2. Ove non si proceda alla'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti

dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente (luogo dove il contratto è stato stipulato).

Articolo 25

Domicilio dell'appaltatore.

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. 145/2000 presso la propria sede legale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 26

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto

del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro

ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 27

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal presente contratto nonché:

- a) il proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n.81/2008, con i contenuti di quest'ultimo;
- b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 28

Subappalto

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs n. 50/2016 i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

3. L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori:

3. Il contratto di subappalto dovrà contenere:

- la clausola risolutiva espressa, a pena di

nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.;

- la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;
- la dichiarazione relativa all'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;
- la dichiarazione relativa al comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

Art. 29

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi

e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 (se nominato), provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 30

Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

Articolo 31

Sub contratti

I sub contratti sono regolati dall'articolo 105 del Codice.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice nonché del Patto di Integrità di cui alla DGR n.966/2014, i sub contratti cosiddetti "sensibili" di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012 possono essere autorizzati.

I sub contratti diversi da quelli indicati nel

punto precedente, devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei sub affidatari, che resta quindi a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subaffidatari, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subaffidatario entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte;
2. la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;

3. la dichiarazione relativa all'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;

4. la dichiarazione relativa al comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti delle attività di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012, oltre alle clausole di cui sopra la clausola relativa al rispetto del Patto di Integrità pena il diniego dell'autorizzazione.

Articolo 32

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per l'importo di Euro _____ pari al

per cento dell'importo del presente contratto in quanto l'impresa è certificata a sistema di qualità aziendale ai sensi della norma .

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto con l'art.113 del Codice dei Contratti.

Articolo 33

Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza

di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero in data rilasciata dalla società agenzia/filiale di per i seguenti massimali:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all'importo contrattuale Euro 117.654.60;
- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 200.000,00;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il d.Lgs n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, il D.M. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore, il D.Lgs. n.81/2008, il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e il D.Lgs 159/2011.

Articolo 35

**Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), senza diritto di rivalsa, sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante che verserà direttamente all'erario, secondo il meccanismo dello split payment di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/1972 e secondo le disposizioni attualmente in vigore.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene attraverso le disposizioni delle normative vigenti.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 36

Efficacia del contratto

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile l'appaltatore dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli artt. 6 (Documenti che fanno parte del contratto), 8 (Danni di forza maggiore), 12 (Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico), 13 (Oneri ed obblighi dell'appaltatore), 14 (Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001), 15 (Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario), 16 (Patto di integrità), 19 (Pagamenti), 20 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), 23 (Risoluzione del contratto), 24 (Accordo bonario e controversie) 25 (Domicilio dell'appaltatore), 28 (Subappalto), 29 (Responsabilità in materia di subappalto), 31 (Sub contratti) del presente contratto.

Richiesto io, Ufficiale Rogante della stazione appaltante, ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia su facciate

interesse e linee della , ho letto alle parti le quali a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in unico esemplare nella modalità elettronica nelle forme di legge.

L'appaltatore, Sig. _____
(legale rappresentante) firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da _____, valida sino al _____ e non revocata).

Il Responsabile del Servizio, Dott. Claudio Miccoli firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2 n. 1C9D, valida sino al 17/02/2018 e non revocata).

L'Ufficiale Rogante - Dott. Mauro Vogli firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA3 n. 1445169, valida sino al 22/08/2019 e non revocata).